



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32071** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 66102, reso da **MAPS DI BABETTO CATIA**, agente contabile esterno della riscossione del Comune di Santa Maria di Sala (VE) per il periodo 01.01.2019 – 30.06.2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e uditi, all’udienza pubblica del 30 ottobre 2024, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, il Sostituto Procuratore Generale Federica Pasero e l’Avv. Nicola Parroco, in sostituzione dell’Avv. Stefano Marrone, giusta delega scritta, nell’interesse dell’agente contabile, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 308 del 16 luglio 2024, il Magistrato

	istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 66102, reso	
	dall'agente contabile MAPS DI BABETTO CATIA per la riscossione dei	
	proventi del servizio di mensa scolastica riferito al periodo di gestione 01.01-	
	30.06.2019, trattandosi di conto relativo all'ultima gestione dell'agente	
	contabile (art. 147, co. 3, lett. b), c.g.c.) e avendo rilevato che:	
	• non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo	
	di controllo interno prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c.;	
	• al termine del periodo in esame, non era stato prodotto idoneo verbale	
	di passaggio di gestione tra il contabile che ha reso il conto e il contabile del	
	periodo gestionale successivo (SODEXO S.P.A., per il periodo 01.09.2019-	
	31.12.2019, conto n. 66118);	
	• sotto il profilo <i>sostanziale</i>, la gestione si appalesava non regolare in	
	quanto alla data del 30/06/2019 vi era una giacenza di cassa relativa ai	
	proventi del servizio di mensa scolastica riscossi nel periodo 01/01-	
	30/06/2019, pari ad euro 5.220,00, versata in Tesoreria Comunale	
	successivamente alla data di cessazione della gestione (quietanze n. 3113 del	
	31.10.2019, n. 3179 dell'11.11.2019, n. 3278 del 25.11.2019, n. 3559 del	
	23.12.2019 e n. 108 del 20.01.2020).	
	II. In data 3 ottobre 2024, la sig.ra Babetto Catia, in qualità di legale	
	rappresentante della MAPS di BABETTO CATIA, a mezzo dell'Avv.	
	Stefano Marrone, depositava memoria con la quale deduceva quanto segue.	
	In ordine alla contestazione inerente al tardivo versamento di euro 5.220,00,	
	precisava di aver effettuato il versamento dell'importo di euro 1.110,00 in	
	data 31/10/2019 (cfr. quietanza n. 3113) e di aver chiesto al Comune di	
	Santa Maria di Sala, con istanza protocollata in data 4 novembre 2019,	
	2	

	rimasta senza riscontro, la dilazione del termine di pagamento della somma	
	residua di euro 4.110,00 (5.220 – 1.110), a causa di una momentanea	
	criticità.	
	Evidenziava, quindi, di aver successivamente provveduto all’integrale	
	versamento di quanto dovuto, corrispondendo gli importi di euro 600,00 (in	
	data 11/11/2019), euro 1.000,00 (in data 25/11/2019), euro 1.200,00 (in data	
	23/12/2019) ed euro 1.321,00 (in data 20/01/2020).	
	In merito alle censure mosse con riferimento alla mancata compilazione del	
	verbale di passaggio di consegne con l’agente subentrante Sodexo, eccepiva	
	che tale omissione non potesse esserle personalmente imputata, avendo	
	ritenuto in buona fede di aver adempiuto ad ogni formalità di legge, dopo	
	aver ricevuto e sottoscritto il conto in esame, chiuso, peraltro, in pareggio.	
	III. All’odierna udienza, il Pubblico Ministero e l’Avv. Nicola Parroco	
	hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Il conto indicato in epigrafe è irregolare.	
	Come evidenziato in atti dal magistrato istruttore è stata rilevata una	
	consistente giacenza di cassa, relativa ai proventi del servizio di mensa	
	scolastica riscossi nel periodo 01/01-30/06/2019, pari ad euro 5.220,00, che,	
	per problemi di liquidità dell’agente contabile uscente, è stata versata dallo	
	stesso successivamente alla data di cessazione del periodo di gestione (cfr.	
	quietanze n. 3113 del 31/10/2019, per euro 1.110,00, n. 3176	
	dell’11/11/2019 per euro 600,00, n. 3278 del 25/11/2019, per euro 1.000,00,	
	n. 3559 del 23/12/2019 per euro 1.200,00 e n. 108 del 20/01/2020 per euro	
	1.320,00).	
	3	

	Tale circostanza, in assenza di un formale verbale di passaggio di consegne	
	tra agente cessante e subentrante, ha reso necessaria l’acquisizione di una	
	puntuale documentazione, non soltanto relativa alla movimentazione delle	
	operazioni contabili, ma anche alla consistenza iniziale e finale, per accertare	
	l’effettiva attività imputabile all’agente e dirimere una situazione di	
	“confusione” gestoria venutasi a creare nel caso di specie.	
	Va sottolineato, infatti, che, laddove sussista un debito dell’agente contabile	
	cessante e non vi sia un formale atto di passaggio delle consegne, della	
	gestione rispondono in via solidale ambedue i contabili che si sono	
	avvicendati/sovrapposti in essa (cfr. tra le altre, Sez. Veneto, sent.	
	206/2015); il conto e il passaggio di consegne costituiscono, quindi, la prova	
	(salva contraria dimostrazione) della giacenza iniziale al momento	
	dell’affidamento delle funzioni gestorie e della consistenza finale al subentro	
	del nuovo contabile.	
	Peraltro, nel caso di specie, il versamento della giacenza di cassa, oltre ad	
	essere stato effettuato dopo la fine del periodo di gestione, è avvenuto anche	
	con un notevole ritardo rispetto al termine previsto dal Regolamento di	
	contabilità dell’Ente comunale, approvato con deliberazione n. 33 del	
	28/07/2016 (<i>“art. 27 - Gli incaricati interni della riscossione – versamento</i>	
	<i>delle somme riscosse. 1. L’economo e gli altri agenti contabili, designati con</i>	
	<i>apposito provvedimento del Dirigente di settore competente, effettuano il</i>	
	<i>versamento delle somme riscosse alla tesoreria comunale entro 15 giorni</i>	
	<i>lavorativi dalla data di riscossione”</i>) e a quello di cui all’art. 5 della	
	convenzione stipulata tra il Comune e la sig.ra Catia Babetto (<i>“L’esercente,</i>	
	<i>entro il 10 del mese successivo a quello dell’incasso, verserà l’incasso alla</i>	
	4	

	<i>Tesoreria comunale nei termini e tempi indicati dal Comune”).</i>	
	Tanto considerato, il Collegio osserva che il mancato versamento in tesoreria	
	da parte dell’agente contabile cessante della giacenza di cassa al termine	
	della gestione e il tardivo reintegro della somma (che ha estinto il debito di	
	entrambi gli agenti contabili) avrebbe dovuto formare oggetto di	
	approfondimento da parte dell’organo di controllo a cui, ai sensi dell’art. 139	
	c.g.c., è affidato, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Sezione, il	
	compito di <i>“dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad</i>	
	<i>esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della</i>	
	<i>documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le</i>	
	<i>risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i</i>	
	<i>versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato</i>	
	<i>un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi</i>	
	<i>significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”</i> (cfr. Sez.	
	giur. Veneto, Ordinanza n. 15 del 2023).	
	Il Collegio ritiene, pertanto, di dichiarare l’irregolarità della gestione di cui	
	al conto giudiziale n. 66102 reso dall’agente contabile della riscossione	
	MAPS di BABETTO CATIA del Comune di Santa Maria di Sala,	
	demandando agli Organi responsabili dell’ente locale il puntuale	
	adempimento degli obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa che	
	consenta loro di conformare l’azione amministrativa a quei canoni di legalità	
	e di virtuosità della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate	
	dalla Sezione.	
	La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile,	
	esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	5	

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32071 del registro di
Segreteria, dichiara l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n.
66102.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.

Il Giudice relatore	Il Presidente
---------------------	---------------

Il Presidente

Elisa Borelli
Marta Tonolo

Marta Tonolo

(firmato digitalmente) _____ (firmato digitalmente) _____

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria, il 23/12/2024

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo